

3. La Regione Toscana è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

#### Art. 10.

##### *Relazioni del Commissario delegato*

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2022

*Il Capo del Dipartimento:* CURCIO

22A06613

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE  
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

DECRETO 10 agosto 2022.

**Riparto del contributo di 100 milioni di euro di cui al Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per l'anno 2022 in favore delle regioni a statuto ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.**

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

E

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI  
E LE AUTONOMIE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per le regioni a statuto ordinario, disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e, in particolare, l'art. 1, comma 89, che prevede il riordino delle funzioni non fondamentali delle province;

Viste le leggi regionali di riordino delle funzioni non fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, (...), le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'art. 139,



comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. (...);

Vista la legge 31 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e, in particolare, l'art. 1, commi 179 e 180 che rispettivamente prevedono che «per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» e che «il fondo di cui al comma 179 è ripartito, per la quota parte di 100 milioni di euro in favore delle regioni, delle province e delle città metropolitane, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per la quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione»;

Considerato che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato istituito un fondo denominato «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022;

Vista la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione prot. n. 49164, del 10 giugno 2022, con la quale sono stati comunicati i dati relativi agli alunni con disabilità iscritti nell'a.s. 2021/2022, distinti per grado di istruzione, per provincia e per comune della scuola;

Ritenuto di dover procedere al riparto del contributo di 100 milioni di euro in favore delle regioni, delle province e delle città metropolitane, per l'anno 2022, in base al numero degli studenti con disabilità fisiche o sensoriali presenti nelle scuole secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2021/2022;

Acquisito il parere favorevole reso dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella seduta del 5 luglio 2022;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 27 luglio 2022;

Di concerto con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno;

Decretano:

Art. 1.

1. Il contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui al «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», è erogato a favore delle regioni a statuto ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale contributo, da considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane, è ripartito, in applicazione dell'art. 1, comma 180, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, secondo l'allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento.

2. Qualora le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle città metropolitane, la quota del contributo è attribuita alla regione, che stabilirà le modalità di riparto tra gli enti interessati.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2022

*Il Ministro per le disabilità*  
STEFANI


*Il Ministro per gli affari regionali  
e le autonomie*  
GELMINI

*Il Ministro dell'istruzione*  
BIANCHI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
FRANCO


*Il Ministro dell'interno*  
LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2022  
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del  
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2767




ALLEGATO A

	Ordine Scuola	SCUOLA SECONDARIA II GRADO	RIPARTIZIONE ANNO 2022			Totale stanziamento
Regione	Provincia	n° Alunni con Disabilità	Tot. Alunni con disabilità per Provincia	Percentuale alunni con disabilità scuola secondaria II grado	Totale per Provincia 100% alunni	100.000.000,00 €
1	PIEMONTE	ALESSANDRIA	381	0,53%	533.046 €	
1	PIEMONTE	ASTI	291	0,41%	407.130 €	
1	PIEMONTE	BIELLA	254	0,36%	355.364 €	
1	PIEMONTE	CUNEO	844	1,18%	1.180.816 €	
1	PIEMONTE	NOVARA	510	0,71%	713.526 €	
1	PIEMONTE	TORINO	2.633	3,68%	3.683.754 €	
1	PIEMONTE	VERBANO- CUSIO- OSSOLA	252	0,35%	352.566 €	
1	PIEMONTE	VERCELLI	314	0,44%	439.308 €	
	<b>TOTALE PIEMONTE</b>		<b>5.479</b>		<b>7.665.510 €</b>	
2	LOMBARDIA	BERGAMO	933	1,31%	1.305.333 €	
2	LOMBARDIA	BRESCIA	1.245	1,74%	1.741.843 €	
2	LOMBARDIA	COMO	516	0,72%	721.921 €	
2	LOMBARDIA	CREMONA	548	0,77%	766.691 €	
2	LOMBARDIA	LECCO	305	0,43%	426.717 €	
2	LOMBARDIA	LODI	266	0,37%	372.153 €	
2	LOMBARDIA	MANTOVA	541	0,76%	756.897 €	
2	LOMBARDIA	MILANO	3.966	5,55%	5.548.716 €	
2	LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	837	1,17%	1.171.022 €	
2	LOMBARDIA	PAVIA	760	1,06%	1.063.294 €	
2	LOMBARDIA	SONDRIO	200	0,28%	279.814 €	
2	LOMBARDIA	VARESE	867	1,21%	1.212.995 €	
	<b>TOTALE LOMBARDIA</b>		<b>10.984</b>		<b>15.367.396 €</b>	
3	VENETO	BELLUNO	238	0,33%	332.979 €	
3	VENETO	PADOVA	619	0,87%	866.025 €	
3	VENETO	ROVIGO	299	0,42%	418.322 €	
3	VENETO	TREVISO	816	1,14%	1.141.642 €	
3	VENETO	VENEZIA	741	1,04%	1.036.712 €	
3	VENETO	VERONA	816	1,14%	1.141.642 €	
3	VENETO	VICENZA	1.046	1,46%	1.463.428 €	
	<b>TOTALE VENETO</b>		<b>4.575</b>		<b>6.400.750 €</b>	
4	LIGURIA	GENOVA	1.399	1,96%	1.957.300 €	
4	LIGURIA	IMPERIA	293	0,41%	409.928 €	
4	LIGURIA	LA SPEZIA	244	0,34%	341.373 €	
4	LIGURIA	SAVONA	350	0,49%	489.675 €	
	<b>TOTALE LIGURIA</b>		<b>2.286</b>		<b>3.198.276 €</b>	
5	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	1.413	1,98%	1.976.887 €	
5	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	626	0,88%	875.818 €	



5	EMILIA ROMAGNA	FORLÌ-CESENA	441		0,62%	616.990 €
5	EMILIA ROMAGNA	MODENA	1.149		1,61%	1.607.533 €
5	EMILIA ROMAGNA	PARMA	605		0,85%	846.438 €
5	EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	388		0,54%	542.840 €
5	EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	598		0,84%	836.644 €
5	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	905		1,27%	1.266.159 €
5	EMILIA ROMAGNA	RIMINI	440		0,62%	615.591 €
	<b>TOTALE EMILIA ROMAGNA</b>			<b>6.565</b>		<b>9.184.901 €</b>
6	TOSCANA	AREZZO	617		0,86%	863.227 €
6	TOSCANA	FIRENZE	1.414		1,98%	1.978.286 €
6	TOSCANA	GROSSETO	334		0,47%	467.290 €
6	TOSCANA	LIVORNO	625		0,87%	874.419 €
6	TOSCANA	LUCCA	641		0,90%	896.805 €
6	TOSCANA	MASSA-CARRARA	290		0,41%	405.731 €
6	TOSCANA	PISA	656		0,92%	917.791 €
6	TOSCANA	PISTOIA	707		0,99%	989.143 €
6	TOSCANA	PRATO	468		0,65%	654.765 €
6	TOSCANA	SIENA	475		0,66%	664.559 €
	<b>TOTALE TOSCANA</b>			<b>6.227</b>		<b>8.712.015 €</b>
7	UMBRIA	PERUGIA	1.267		1,77%	1.772.623 €
7	UMBRIA	TERNI	371		0,52%	519.055 €
	<b>TOTALE UMBRIA</b>			<b>1.638</b>		<b>2.291.678 €</b>
8	MARCHE	ANCONA	734		1,03%	1.026.918 €
8	MARCHE	ASCOLI PICENO	622		0,87%	870.222 €
8	MARCHE	FERMO	253		0,35%	353.965 €
8	MARCHE	MACERATA	482		0,67%	674.352 €
8	MARCHE	PESARO E URBINO	524		0,73%	733.113 €
	<b>TOTALE MARCHE</b>			<b>2.615</b>		<b>3.658.571 €</b>
9	LAZIO	FROSINONE	737		1,03%	1.031.115 €
9	LAZIO	LATINA	864		1,21%	1.208.797 €
9	LAZIO	RIETI	287		0,40%	401.533 €
9	LAZIO	ROMA	5.382		7,53%	7.529.800 €
9	LAZIO	VITERBO	504		0,71%	705.132 €
	<b>TOTALE LAZIO</b>			<b>7.774</b>		<b>10.876.378 €</b>
10	ABRUZZO	CHIETI	687		0,96%	961.162 €
10	ABRUZZO	L'AQUILA	424		0,59%	593.206 €
10	ABRUZZO	PESCARA	460		0,64%	643.573 €
10	ABRUZZO	TERAMO	529		0,74%	740.109 €
	<b>TOTALE ABRUZZO</b>			<b>2.100</b>		<b>2.938.049 €</b>
11	MOLISE	CAMPOBASSO	388		0,54%	542.840 €
11	MOLISE	ISERNIA	81		0,11%	113.325 €
	<b>TOTALE MOLISE</b>			<b>469</b>		<b>656.164 €</b>
12	CAMPANIA	AVELLINO	547		0,77%	765.292 €
12	CAMPANIA	BENEVENTO	433		0,61%	605.798 €



12	CAMPANIA	CASERTA	1.484		2,08%	2.076.221 €
12	CAMPANIA	NAPOLI	5.500		7,69%	7.694.891 €
12	CAMPANIA	SALERNO	1.347		1,88%	1.884.549 €
	<b>TOTALE CAMPANIA</b>			<b>9.311</b>		<b>13.026.750 €</b>
13	PUGLIA	BARI	2.578		3,61%	3.606.805 €
13	PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	737		1,03%	1.031.115 €
13	PUGLIA	BRINDISI	679		0,95%	949.969 €
13	PUGLIA	FOGGIA	1.547		2,16%	2.164.363 €
13	PUGLIA	LECCE	1.109		1,55%	1.551.570 €
13	PUGLIA	TARANTO	960		1,34%	1.343.108 €
	<b>TOTALE PUGLIA</b>			<b>7.610</b>		<b>10.646.930 €</b>
14	BASILICATA	MATERA	248		0,35%	346.970 €
14	BASILICATA	POTENZA	508		0,71%	710.728 €
	<b>TOTALE BASILICATA</b>			<b>756</b>		<b>1.057.698 €</b>
15	CALABRIA	CATANZARO	434		0,61%	607.197 €
15	CALABRIA	COSENZA	1.143		1,60%	1.599.138 €
15	CALABRIA	CROTONE	153		0,21%	214.058 €
15	CALABRIA	REGGIO CALABRIA	1.128		1,58%	1.578.152 €
15	CALABRIA	VIBO VALENTIA	229		0,32%	320.387 €
	<b>TOTALE CALABRIA</b>			<b>3.087</b>		<b>4.318.932 €</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>71.476</b>			<b>100.000.000 €</b>

22A06601

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 2 agosto 2022.

**Sisma Abruzzo 2009 - assegnazione di risorse al settore della ricostruzione pubblica per maggiori costi dell'intervento di «Consolidamento e restauro e riuso a sede della Provincia di L'Aquila del complesso edilizio ex Palazzo del Governo in L'Aquila» - CUP: 019I11000070001.** (Delibera n. 38/2022).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse nonché ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione

